

Sintesi dei principali cambiamenti relativi all'art. 33 - Agevolazioni

	PRIMA	DOPO
Beneficiari	Il malato stesso, oppure un qualunque parente entro il terzo grado	Il malato stesso, oppure un parente fino al terzo grado , a condizione che i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni, oppure siano affetti da handicap grave o siano deceduti
Numero dei beneficiari	Non specificato	Il beneficio dei tre giorni di permesso può essere concesso a una sola persona , salvo il caso dei genitori di persona da assistere, che possono usufruirne alternativamente
Sede lavorativa	Il genitore può essere trasferito nella sede più vicina al proprio domicilio	Qualunque persona beneficiaria può scegliere di essere trasferita presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere
Revoca	Assente	In caso di accertamento di mancanza dei requisiti da parte dell'INPS o del datore di lavoro
Figlio maggiorenne	I genitori possono assisterlo solo se convivente e in caso di condizioni di assistenza <i>continuativa ed esclusiva</i> (legge 151/2001)	Nessun limite
Parenti non conviventi	Vecchia legge 104/1992: nessun beneficio Legge 53/2000: benefici concessi a parenti e affini non conviventi	Non si richiede la convivenza